

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA

Riferimenti Normativi

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art. 105 comma 3, lettera c;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 articolo 123 comma 10;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 maggio 1995 n. 317
- Legge 30 marzo 2001, n. 125: articolo 6, comma 2;
- Accordo Stato - Regioni - Enti Locali del 15/02/2002 "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 112/98
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17
- Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 18186 del 13 giugno 2011

Art. 1

Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante e/o istruttore

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) devono essere residenti in Italia ed essere in possesso dei requisiti morali previsti per i titolari di autoscuola e dei seguenti requisiti di idoneità tecnica:
 - Per gli insegnanti di teoria:
 - 1) Età non inferiore a diciotto anni;
 - 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - 3) Patente di guida almeno della categoria B) normale o speciale;
 - Per gli istruttori di guida:
 - a) Età non inferiore a ventuno anni;
 - b) Diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) Patente di guida comprendente:
 - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli

istruttori di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;

2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione di ciclomotori e motoveicoli, nonché per la loro revisione

3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2011 n. 17

2. Costituisce requisito indispensabile per l'ammissione agli esami la residenza nella Provincia di Frosinone
3. Gli insegnanti di teoria già abilitati, se in possesso dei requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 1 del presente Regolamento se intendano conseguire l'abilitazione di istruttore, debbono sostenere le prove previste all'art. 4 del presente Regolamento con esclusione di quanto alla lettera a) dello stesso articolo 4.
4. Analogamente, gli istruttori già abilitati che intendano conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di cui all'art. 1 del presente Regolamento e che intendano conseguire l'abilitazione di insegnante debbono sostenere le prove previste all'art. 3 del presente Regolamento con esclusione di quanto alla lettera a) dello stesso articolo 3.

Art. 2

Domanda di ammissione agli esami

1. Chi intende ottenere il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola deve produrre alla Provincia apposita domanda contenente oltre al tipo di esame cui intende candidarsi:
 - Le generalità, il recapito ed il numero di codice fiscale
 - L'autocertificazione di possesso dei requisiti per l'ammissione agli esami, con indicazione analitica degli stessi e relativa al non aver sostenuto in precedenza prove d'esame con esito negativo ovvero attestante la data della prova non superata.
 - Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, rilasciato da autoscuole e centri di formazione automobilistica di cui all'art. 13 del D.M. 26.01.2011 n. 17, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato 3 allo stesso D.M. 26.01.2011 n. 17.
2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, ovvero alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento di Euro 100,00

effettuate sul conto corrente postale n. 13197033 intestato a Provincia di Frosinone indicando, nella causale del versamento " Diritti di Segreteria Commissione Esami insegnanti o istruttori.

Art. 3

Prove di esame per l'abilitazione di insegnante

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 al D.M. 16 gennaio 2011 n. 17 e si articola in quattro fasi:

a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 4

Prove di esame per l'abilitazione di istruttore

1. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 26/01/2011 n. 17 e si articola in tre prove nel modo indicato dall'articolo 8 dello stesso D.M. 26/01/2011 n. 17:

a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 26/01/2011 n. 17; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A;

2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26/01/2011 n. 17;

3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26/01/2011 n. 17. Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.

2. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 26/01/2011 n. 17 sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo

3. Le prove pratiche di cui alla precedente lettera c) punti 1), 2) e 3) sono effettuate su veicoli muniti di doppi comandi, ad esclusione della prova con motoveicolo, messi a disposizione dai candidati secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 7 comma 4 del D.M. 26/01/2011 n° 17
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 5

Convocazione della seduta di esame

1. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della commissione di cui al successivo articolo 6, almeno 30 giorni prima della data stabilita invia ai candidati che hanno presentato richiesta la convocazione, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui di svolgerà l'esame.

Art. 6

Commissione d'esame

1. Con decreto del Presidente della Provincia è istituita apposita Commissione per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola che ha sede presso il competente Settore trasporti della Provincia di Frosinone ed è composta da:
 - Un Dirigente della Provincia con funzioni di Presidente:
 - Un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri competente per territorio (Ingegnere o architetto)
 - Un esperto designato dall'Amm.ne Provinciale
2. I componenti della Commissione d'esame sono nominati con decreto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni. Nella Commissione in corrispondenza di ciascun componente effettivo; è contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
3. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa che ne fissa l'ordine del giorno.
4. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di tutti e tre i membri della stessa operando quale collegio perfetto.

6. Le funzioni di segreteria svolte da un funzionario dell'Ufficio trasporti.
7. Compiti della Commissione:
 - previa istruttoria eseguita dal Competente Ufficio, in ordine alla verifica dei requisiti morali e dei titoli per l'ammissione agli esami, valuta la regolarità delle domande presentate dagli aspiranti;
 - fissa le date per l'effettuazione degli esami, con un massimo di due sedute annuali;
 - accerta mediante i previsti esami le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di autoscuola. Al fine della valutazione ogni elemento della Commissione ha a disposizione 10 punti e quindi la votazione finale è espressa in trentesimi.
8. I componenti della Commissione esaminatrice hanno diritto ad un compenso il cui importo sarà determinato con successivo provvedimento conformemente alla normativa nel tempo in vigore.

Art. 7

Rilascio degli attestati

- 1) Gli attestati di riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola vengono rilasciati, sulla base delle risultanze del verbale di esame dal Dirigente del competente Assessorato in materia di trasporti.
- 2) Il rilascio dell'attestato avverrà previo assolvimento dell'imposta di bollo.
- 3) Il Dirigente del competente Assessorato in materia di trasporti provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento; deterioramento; ecc.).

Art. 8

Ripetizione delle prove di esame

- 1) Qualora in sede di esame un candidato non superi le prove prescritte non potrà ripetere l'esame prima di due mesi.
- 2) Per la ripetizione dell'esame il candidato dovrà presentare nuova domanda ottemperando a quanto previsto dall' art. 2

Art. 9

Elenco Provinciale

I titolari degli attestati, rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un apposito elenco provinciale pubblicato sul sito ufficiale della Provincia di Frosinone.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 i dati personali dei candidati saranno raccolti presso la sede della Segreteria della Commissione d'esame ed utilizzati per le finalità inerenti la gestione delle procedure per lo svolgimento degli esami. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dagli esami. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle posizioni giuridiche dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché di alcuni complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Segreteria della Commissione di esame presso il Settore Trasporti della Provincia di Frosinone.